SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA ---

(N. 1128)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (BISAGLIA)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(LA MALFA)

col Ministro del Tesoro
(PANDOLFI)

col Ministro della Pubblica Istruzione
(SARTI)

e col Ministro per il Coordinamento delle Iniziative per la Ricerca Scientifica e Tecnologica

(BALZAMO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1980

Modificazioni ed integrazioni alla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, concernente la ristrutturazione del Comitato nazionale per l'energia nucleare

ONOREVOLI SENATORI. — Nella delibera del 29 aprile 1979, il CIPE ha confermato gli indirizzi contenuti nel piano energetico nazionale. Secondo le valutazioni del Governo, del resto più volte confermate in sede comunitaria, per sostenere l'economia è necessario:

una ripenetrazione, per quanto possibile, del carbone; una progressiva sostituzione dei combustibili fossili con tecnologie energetiche alternative;

una vigorosa politica di risparmio per ridurre il tasso di incremento dei consumi energetici.

Accelerare lo sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio e promuovere lo sviluppo del settore nucleare, ormai maturo per un contributo consistente e il cui grado di accettazione sociale è attualmente in ripresa, hanno lo scopo di valorizzare le risorse produttive presenti all'interno del Paese. Il sistema economico italiano infatti deve evolversi guadagnando settori a tecnologia sofisticata, ove si tenga conto della accresciuta competitività dei Paesi emergenti nei settori dell'industria leggera e di base.

Per realizzare margini di competitività nelle industrie tecnologicamente avanzate, caratterizzate peraltro da un più elevato valore aggiunto, è necessario disporre di energia a prezzi accettabili e prevalentemente sotto forme nobili, come quella elettrica. Nel seguire questa evoluzione dell'economia, il sistema energetico deve mutare fisionomia, tendendo a una situazione in cui il consumo di energia per unità di prodotto vada progressivamente riducendosi, ma con una leggera espansione della componente elettrica nel totale della energia investita. Un utilizzo ragionevole dell'apporto nucleare, che contribuisca direttamente alla quota elettrica, può assicurare forniture di energia a prezzi sensibilmente più bassi di quelli di altre fonti (quali anche carbone e gas) più stabili e con una composizione tale che la quota relativa all'approvvigionamento (di minerale uranifero) è una parte assai modesta. La quasi totalità dei costi dell'apporto nucleare, invero, consiste in commesse per l'industria nazionale sistemistica e manufatturiera.

Il mancato decollo del piano elettronucleare, anche se la scelta effettuata nel 1977 non è mai stata messa ufficialmente in discussione, ha posto l'industria nazionale del settore in uno stato di pericolosa precanietà: solo le commesse per l'esportazione e quelle relative alle grandi realizzazioni sperimentali nell'ambito dei programmi di sviluppo del CNEN ne hanno impedito l'abbandono completo.

Al fine di riguadagnare, per quanto possibile, il tempo perduto si sta procedendo a una riorganizzazione che ha fra i suoi cardini da un lato l'accordo fra i diversi gruppi detentori di licenze (FIAT e Finmeccanica) per una concentrazione delle strutture di sistema, dall'altro la decisione di effettuare

una scelta per una filiera nazionale prevalente in corso di effettuazione al CIPI.

Gli interessi dell'industria impegnata nel settore nucleare, come FIAT, Finmeccanica, le società operative del gruppo ENI, Belleli, eccetera, hanno subito negli ultimi anni una notevole diversificazione con l'avvio di attività nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio, nel quale l'ente elettrico è pure attualmente attivo. Il CNEN, in base a un disposto innovativo contenuto nella legge di spesa per l'anno 1979, ha intrapreso azioni di ricerca, sviluppo, dimostrazione e promozione nel campo dell'energia solare e del risparmio energetico. L'esperienza è stata molto positiva, tanto che l'impostazione data dall'ente ha riscosso l'approvazione di tutti gli operatori industriali del settore e delle Amministrazioni interessate.

L'opportunità di dare soluzione contestuale al problema dei programmi pluriennali di attività ed alla riforma dell'ente trova il più ampio consenso non solo in sede governativa, ma anche parlamentare; all'uopo, vengono qui riportati i punti dell'ordine del giorno presentato congiuntamente da tutti i Gruppi nella seduta del 19 dicembre 1979 alla Commissione industria della Camera e fatto proprio dal Governo:

« La Camera dei deputati impegna il Governo:

a presentare una proposta di riforma della legge istitutiva del CNEN quale elemento indispensabile per l'attuazione di qualunque piano pluriennale;

a presentare sollecitamente al Parlamento le linee programmatiche per il quarto piano quinquennale del CNEN, in modo tale che l'ente stesso possa ricevere le indicazioni e gli indirizzi politici necessari e responsabili per la formulazione ed attuazione del piano stesso».

Inoltre, ai sensi della delibera del CIPE in data 29 aprile 1979, concernente il piano quinquennale del CNEN, l'ente è impegnato a concentrare gli sforzi su un più limitato numero di obiettivi, così liberando le risorse necessarie allo sviluppo delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

The second secon

In sintesi, le linee programmatiche fissate al CNEN sono:

accentuazione delle attività di promozione industriale per orientare, coordinare e controllare l'intervento pubblico nel settore delle energie alternative;

svolgimento, in modo coordinato con le tecnologie industriali, di azione di ricerca e sviluppo in particolare ai fini della sicurezza nucleare:

accentuazione del proprio impegno sui problemi della protezione dell'ambiente e della salute dell'uomo;

interventi sulle tecnologie per l'utilizzo diretto e indiretto dell'energia solare, sulle tecniche di immagazzinamento dell'energia e sul risparmio energetico.

Quanto all'adeguamento dell'assetto istituzionale dell'ente ai compiti mutati e alle nuove esigenze operative, così come più volte indicato dal CIPE e riconfermato, il presente disegno di legge si propone i seguenti obiettivi:

- 1) aggiornamento della definizione dei compiti d'istituto e precisazione del ruolo dell'ente nel settore delle fonti alternative e del risparmio energetico;
- 2) possibilità di instaurare con l'industria nazionale rapporti di tipo societario, con assunzione di rischi di impresa anche da parte del CNEN nei limiti previsti dal suo programma quinquennale, in analogia a quanto è già consentito al CNEN stesso per la partecipazione a società internazionali e straniere, che hanno come scopo lo sviluppo industriale dell'impiego dell'energia nucleare:
- 3) adeguamento organizzativo e gestione del personale basata sulla valorizzazione della professionalità;
- 4) uscita dell'ente dal settore pubblico parastatale e concomitante adozione di un rapporto di lavoro conforme ad uno schema contrattuale di diritto privato, omogeneo al contesto produttivo entro il quale si sviluppano le attività dell'ente.

In particolare, l'articolo 1 sostituisce alla vecchia denominazione (Comitato per l'energia nucleare) un'altra (Comitato nazionale per l'energia nucleare e per le energie alternative) meglio adeguata alla più articolata definizione dei compiti, sottraendo l'ente dal novero degli enti soggetti alla legge n. 70 del 1975, per superare le sensibili difficoltà operative, soprattutto nel campo dello sviluppo organizzativo e delle risorse umane, che hanno ostacolato il funzionamento dell'ente in questi ultimi anni.

L'articolo 2 contiene gli elementi che qualificano la riforma: definizione dei compiti e creazione di strumenti per esercitare un ruolo propulsivo ed innovatore delle tecnologie energetiche nel cui ambito si attribuisce all'ENEA, sulla base della lunga esperienza di gestione di grossi contratti industriali, un ruolo ben preciso: quello di costituire l'elemento di saldatura fra le ricerche (condotte all'interno o all'esterno dell'ente stesso) e le attività produttive dell'industria, come già richiesto anche in sede parlamentare (mozione del 5 ottobre 1977).

Inoltre, confermato all'ENEA il ruolo di garante della sicurezza nucleare (con le importanti modifiche di cui al successivo articolo 5), si è altresì accentuato il ruolo dell'ente nel campo dell'addestramento e della formazione di tecnici e della diffusione della informazione sulla tematica energetica.

L'articolo 3 rende più agevole la procedura relativa ai piani quinquennali e ai successivi provvedimenti di finanziamento attraverso disegni di legge pluriennali da presentare entro 3 mesi dalle deliberazioni del CIPE. In tal modo si provvede ogni anno al fabbisogno dei necessari mezzi finanziari pur consentendo, attraverso la presentazione al Parlamento di una relazione annuale del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, eventuali revisioni e dei programmi e dei relativi finanziamenti per assicurare la opportuna flessibilità operativa.

Gli articoli 4 e 5, per accrescere la snellezza operativa e consentire una gestione improntata a principi di imprenditorialità, intervengono sui compiti del presidente, del consiglio di amministrazione, della giunta esecutiva e apportano modifiche alle proce-

dure relative al riscontro degli atti dell'ente da parte delle Amministrazioni vigilanti.

L'articolo 5, inoltre, nel rispetto del dibattito politico in corso circa la più corretta collocazione istituzionale dei sistemi di controllo e sicurezza, introduce un importante disposto innovativo volto ad assicurare la massima autonomia degli organi nazionali di controllo della sicurezza in materia nucleare.

L'articolo 6, in relazione ai nuovi compiti attribuiti all'ENEA, regola la partecipazione

del collegio dei revisori alle riunioni della giunta esecutiva dell'ente.

L'articolo 7 disciplina compiutamente le prestazioni tecniche effettuate dall'ente a terzi.

L'articolo 8 prevede la determinazione della situazione giuridica e del trattamento economico del personale con il metodo della contrattazione collettiva.

L'articolo 9 disciplina infine il comando del personale dell'ENEA presso altri organismi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Comitato nazionale per l'energia nucleare, istituito con legge 11 agosto 1960, n. 933, modificata dalla legge 15 dicembre 1971, n. 1240, assume la denominazione di Comitato nazionale per l'energia nucleare e per le energie alternative (ENEA) ed è compreso tra gli enti indicati nell'articolo 1, secondo comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70.

In tutte le vigenti disposizioni di legge o di regolamento alle parole « Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN) » si debbono intendere sostituite le parole « Comitato nazionale per l'energia nucleare e per le energie alternative (ENEA) ».

Ai fini della presente legge si intendono per energie alternative quelle ricavate da fonti rinnovabili, quali la solare, la eolica, le onde e le correnti marine, i prodotti organici vegetali e non vegetali.

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« L'ENEA, nell'ambito delle applicazioni dell'energia nucleare a scopi pacifici e delle energie alternative, ha il compito di promuovere lo sviluppo e la qualificazione dell'industria nazionale nel rispetto della salute e dell'ambiente.

A tali fini l'ENEA:

- 1) effettua e promuove attività di studio, ricerca, sviluppo e dimostrazione attinenti alle tecnologie energetiche di sua competenza, nonchè alle tecnologie del risparmio energetico, nelle diverse fasi di produzione, trasporto, utilizzazione, incluso lo smaltimento dei rifiuti prodotti nei relativi processi;
- 2) provvede al trasferimento agli operatori industriali delle conoscenze acquisite

- e dei risultati della ricerca e cura in collaborazione con essi la progettazione e la realizzazione di prototipi di componenti e di impianti;
- 3) collabora sul piano scientifico, tecnico e industriale con gli enti internazionali ed esteri che operano nel settore di sua competenza nel quadro degli accordi internazionali e sulla base delle direttive del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero degli affari esteri, sentito il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
- 4) esercita i controlli che hanno rilevanza per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro il pericolo delle radiazioni ionizzanti; esercita il controllo sulle materie fissili speciali, sulle materie grezze e minerali; esercita il controllo sull'applicazione delle misure di protezione fisica passiva degli impianti nucleari e delle materie nucleari; svolge gli adempimenti derivanti dagli accordi internazionali connessi al regime di salvaguardia da applicare alle materie fissili speciali e alle materie grezze e minerali:
- 5) promuove la formazione tecnica nel campo delle applicazioni energetiche;
- 6) divulga le conoscenze sulle tematiche e sui problemi dell'energia;
- 7) dà pareri e presta collaborazioni alle Amministrazioni dello Stato e alle Regioni.
- L'ENEA, ai fini dell'espletamento dei compiti di cui ai nn. 1), 2) e 3) del presente articolo:
- a) può affidare, sulla base di appositi contratti, ad istituti di ricerca e sperimentazione e ad enti e società l'esecuzione di studi, di ricerche ed esperienze per l'attuazione di propri particolari programmi scientifici;
- b) può stipulare con le industrie nazionali contratti di collaborazione e può mettere a disposizone delle industrie stesse personale, conoscenze, licenze su brevetti e mezzi strumentali;
- c) può promuovere la costituzione e partecipare, nel quadro dei programmi appro-

vati dal CIPE e previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a consorzi industriali costituiti anche in società per azioni o a società ed imprese internazionali o straniere che abbiano come fine lo sviluppo industriale delle tecnologie energetiche di competenza del Comitato.

La quota di partecipazione in società aventi per fine la ricerca, lo sviluppo e la dimostrazione nei settori tecnologici di competenza dell'ENEA può essere di maggioranza.

Nel caso di società aventi fini produttivi e commerciali attinenti allo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (escluse comunque le attività riservate all'Enel dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni), la quota di partecipazione dell'ENEA deve essere di minoranza. In tal caso, le quote di partecipazione in società nazionali debbono essere rappresentate da conferimento di brevetti, conoscenze, attrezzature, impianti o infrastrutture, nonchè da prestazioni di lavoro specializzato ».

Art. 3.

L'articolo 3 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Su proposta dell'ENEA il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al CIPE, nel rispetto delle direttive del medesimo e per l'approvazione, il programma quinquennale di attività con previsioni di finanziamento per l'intero periodo.

Entro i tre mesi successivi all'approvazione del piano quinquennale da parte del CIPE, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al Parlamento, insieme ad una dettagliata relazione illustrativa del programma, il disegno di legge previamente approvato dal Consiglio dei ministri, per la diretta provvista a favore del Comitato dei necessari mezzi finanziari nei limiti delle risorse considerate dal bilancio annuale e poliennale dello Stato. Nel mese di ottobre di ciascun anno, il Mi-

nistro dell'industria, del commercio e dell'artigianato riferisce al Parlamento in ordine allo stato di realizzazione del programma.

Il programma è soggetto, occorrendo, a revisione con l'osservanza delle stesse modalità. Il primo programma quinquennale è proposto entro i sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Art. 4.

All'articolo 6 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è aggiunta la seguente lettera:

« f) esplica le altre funzioni che gli sono delegate dal consiglio di amministrazione, ai sensi e nei limiti di cui al successivo articolo 7, quarto comma ».

Art. 5.

All'articolo 7 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, sono apportate le modifiche seguenti:

il quarto comma è sostituito dal seguente:

- « Il consiglio di amministrazione:
- a) delibera i regolamenti interni all'ente;
- b) cura l'attuazione delle direttive del CIPE e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e in base ad esse delibera i programmi pluriennali di attività dell'ente e le eventuali revisioni annuali:
- c) delibera il bilancio di previsione due mesi prima dell'inizio di ciascun esercizio, le eventuali note di variazione ed il bilancio consuntivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) delibera sugli impegni di spesa non delegati ad altri organi ed uffici;
- e) delibera sugli affari contemplati alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, terzo comma:
- f) elegge i componenti della giunta esecutiva;
- g) delibera in ordine ai regolamenti ed ai contratti concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale;

- h) delibera in materia di assunzioni del personale e del suo inquadramento;
- i) delibera in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, o al presidente, in materia di contratti di assunzione del personale nell'ambito delle determinazioni assunte dal consiglio circa l'entità delle assunzioni stesse ripartite per categoria, nonchè in materia di organizzazione operativa dell'ente, nel quadro delle direttive generali impartite dal consiglio;
- l) delibera, con le occorrenti limitazioni e con l'esclusione delle materie di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, in ordine ad eventuali deleghe alla giunta esecutiva, al presidente, al direttore generale, o ai direttori di unità operativa, circa l'assunzione di impegni di spesa, l'indizione e aggiudicazione di gare, la stipula di contratti e l'emissione di ordinativi di fornitura;
- m) delibera con le occorrenti limitazioni di spesa in ordine ad eventuali deleghe al presidente circa l'affidamento di particolari compiti di studio e di ricerca di carattere tecnico, scientifico, economico o giuridico a collaboratori esterni aventi speciali qualificazioni »;

il settimo, l'ottavo e il nono comma sono sostituiti dai seguenti:

« Le delibere relative ai bilanci di cui alla lettera c) del quarto comma del presente articolo, quelle sugli affari contemplati alle lettere a) e b) dell'articolo 2, terzo comma, limitatamente, per quelle di cui alla lettera a), alle convenzioni e ai contratti di ammontare superiore a 50 milioni di lire, nonchè le delibere in materia di disciplina generale del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ENEA, sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Ministro del tesoro.

Entro sessanta giorni dalla data in cui la delibera soggetta all'approvazione, tranne quelle relative ai bilanci e alla disciplina generale dei rapporti di lavoro dei dipendenti dell'ENEA, risulta pervenuta, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'approva o la restituisce all'ENEA con motivati rilievi anche istruttori.

Trascorso il termine di sessanta giorni la delibera non restituita, e in merito alla quale non siano proposti rilievi istruttori, diviene esecutiva.

Il consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei presenti e, per la validità delle sue deliberazioni, occorre la presenza di almeno otto componenti, compreso il presidente o chi ne fa le veci »;

dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Il presidente e il consiglio di amministrazione assicurano la totale indipendenza e autonomia della direzione centrale per la sicurezza nucleare e la protezione sanitaria, cui sono affidati i compiti di cui al punto 4) dell'articolo 2 della presente legge. A tal uopo il consiglio di amministrazione impartisce direttamente al direttore di detta direzione centrale le necessarie istruzioni e ne verifica l'attuazione anche a mezzo di un consigliere a ciò delegato dal presidente ».

Art. 6.

L'articolo 10 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« Il presidente del collegio dei revisori e i revisori sono nominati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Il collegio dura in carica cinque anni ed è composto da tre membri effettivi e tre supplenti, di cui un revisore effettivo, con funzioni di presidente, ed un revisore supplente designati dal Ministro del tesoro.

Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili ed effettua le verifiche di cassa.

Redige una relazione sul bilancio consuntivo, riferisce periodicamente al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e può assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio dei revisori, o uno dei componenti delegato dallo stesso presidente, può assistere alle riunioni della giunta esecutiva.

Il collegio dei revisori esercita la sua funzione anche durante il periodo di gestione commissariale ».

Art. 7.

Il secondo comma dell'articolo 20 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dai seguenti:

« Il consiglio di amministrazione dell'ENEA fissa in via preventiva i criteri di determinazione dei corrispettivi per l'effettuazione di prove, analisi, controlli e certificazioni, richiesti da privati o da soggetti ed enti di diritto pubblico diversi dallo Stato, nonchè i criteri per l'addebito degli oneri relativi alle prestazioni di istituto effettuate dall'ente, ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Le delibere di cui al precedente comma sono soggette all'approvazione di cui al settimo comma dell'articolo 7 ».

Art. 8.

Il primo comma dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, è sostituito dal seguente:

« La situazione giuridica ed il trattamento economico del personale sono determinati mediante contrattazione collettiva con le organizzazioni sindacali e vengono recepiti mediante regolamento deliberato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 7, quarto comma, lettera g) ».

Alla contrattazione di cui all'articolo 14, primo comma, della legge 15 dicembre 1971, n. 1240, oltre alle delegazioni dell'ente e delle organizzazioni sindacali, partecipano osservatori del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del tesoro.

Con il rapporto di impiego o di lavoro alle dipendenze dell'ENEA è incompatibile qualsiasi impiego privato o pubblico e l'esercizio di qualunque professione o industria.

I dipendenti non possono coprire cariche di consiglieri di amministrazione, di liquidatori e di sindaci di società ed enti di qualsiasi natura, salvo che ciò sia ritenuto necessario nell'interesse dell'ENEA, previa delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Il personale dell'ENEA può essere, col suo consenso, comandato a prestare servizio presso amministrazioni pubbliche, università italiane o straniere, organizzazioni internazionali e comunitarie, centri, istituti o laboratori nazionali, internazionali o stranieri, o altri organismi di ricerca o unità di aziende industriali, che ne facciano richiesta.